



UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n. **221** del **14 MARZO 2019**

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE

TRA

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, con sede legale in Roma, Via Don Carlo Gnocchi 3 – 00166 Roma, codice fiscale n. 09073721004, Rappresentata dal Presidente del C.d.A, Prof. Giovanni Puoti, d'ora in poi denominata "soggetto promotore";

E

La Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola ASL VCO Servizio Sanitario della Regione Piemonte, con sede legale in Omegna (VB), c.a.p. 28887, Via G. Mazzini 117, Codice fiscale/Partita Iva 00634880033, rappresentata dal Direttore Generale dott. Angelo PENNA, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante",

PREMESSO

- che il tirocinio curriculare fa parte dell'attività formativa dei Corsi di studio e si attiva in osservanza del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04;
- che il tirocinio curriculare è una esperienza formativa professionalizzante condotta presso una azienda o ente pubblico/privato/associazione convenzionato con l'Università;
- che il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti dell'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, iscritti ai corsi di laurea Triennali e Magistrali ai sensi dei DD.MM. n. 509/99 e n. 270/2004, ai Master universitari, ai Corsi di Dottorato con l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo;

VISTO

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
- il D.M. ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 10, comma 5;
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativo all'attivazione del tirocinio;

- La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa del suddetto Decreto Legge;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed in particolare l'art. 7, punto d);
- il Regolamento del tirocinio curriculare pre-laurea dell'Unicusano.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso le strutture della propria organizzazione di studenti iscritti ai Corsi di laurea in:

- ☐ Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19);
- ☐ Scienze e tecniche psicologiche (L-24);
- ☐ Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (LM-51);
- ☐ Psicologia Clinica e della Riabilitazione (LM-51);
- ☐ Economia aziendale e management (L-18);
- ☐ Scienze economiche (LM-56);
- ☐ Relazioni internazionali (LM-52);
- ☐ Ingegneria Civile Triennale (L7);
- ☐ Ingegneria Industriale Triennale (L9);
- ☐ Ingegneria Magistrale Civile (LM23);
- ☐ Ingegneria Magistrale Elettronica (LM29);
- ☐ Ingegneria Magistrale Meccanica (LM33);

nel quadro delle normative citate in premessa.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro;
2. durante lo svolgimento del tirocinio curriculare l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile dell'organizzazione, indicato dal soggetto ospitante;

3. per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del tutore e del responsabile dell'organizzazione;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;
- le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio

Le ore di tirocinio curriculare non contribuiscono e non possono essere riconosciute per il tirocinio professionalizzante.

Art. 3 - Permanenza nell'organizzazione

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio curriculare medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante ed il tirocinante in funzione degli obiettivi del tirocinio curriculare e valutando eventuali esigenze di Studio del tirocinante.

Art 4 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5 - Valutazione

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità contenuti, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il tutor indicato dal soggetto ospitante rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al soggetto promotore.

Art. 6 - Assicurazioni

Il tirocinante sarà munito di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/2008, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, pertanto, il soggetto ospitante, si impegna in caso di infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni ad effettuare la denuncia all' INAIL ed alla Questura di riferimento, trasmettendone copia al soggetto promotore.

In caso di infortunio che comporti una assenza dal lavoro di almeno un giorno, il soggetto ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al soggetto promotore.

La posizione INAIL dell'Unicusano è la identificata dal seguente codice: 020679364/97.

Art. 7 - Disposizioni finali

La presente convenzione, della durata di tre anni avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione. La convenzione potrà comunque essere risolta in qualsiasi momento da entrambe le parti con preavviso scritto di mesi tre da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Letto, confermato, sottoscritto.

Roma,

FIRMA E TIMBRO
DELL'AZIENDA/ENTE/ASSOCIAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO -
TELEMATICA ROMA
IL PRESIDENTE DEL CDA
